



Comune di Parma

***REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA
ECONOMICA A FAVORE
DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.75 del 28/11/2022

INDICE

Premessa

Premessa	Pag. 3
----------	-----------

Capo I – Principi Generali

Art. 1	Oggetto del Regolamento	3
Art. 2	Finalità	4
Art. 3	Destinatari	5
Art. 4	Requisiti per l'accesso	5
Art. 5	Motivi di esclusione-sospensione o revoca.	6
Art. 6	Soglia di accesso	7

Capo II – Prestazioni

Art. 7	Interventi economici	8
--------	----------------------	---

Sezione I – Interventi su progetto sociale

Art. 8	Contributi economici finalizzati al sostegno al reddito	8
Art. 9	Contributi economici finalizzati al sostegno alla domiciliarità	9
Art. 10	Contributi tramite Pronto Cassa	10

Sezione II – Interventi su domanda diretta del cittadino

Art. 11	Esenzione ticket	10
Art. 12	Destinatari del contributo per “Esenzione Ticket”	10
Art. 13	Voucher per il Servizio di Teleassistenza	11
Art. 14	Destinatari di Voucher per il Servizio di Teleassistenza	11

Sezione III – Interventi di natura eccezionale

12

Capo III – Disposizioni finali

Art. 15	Vigilanza e controlli	12
Art. 16	Azioni di rivalsa per contributi indebitamente riscossi	13
Art. 17	Disposizioni per persone accolte in convivenza anagrafica.	13
Art. 18	Norme finali	13

Premessa

Negli ultimi anni si sono susseguite una serie di misure di contrasto alla povertà Nazionali e Regionali (SIA, REI, RES, Reddito di Cittadinanza) che hanno determinato un quadro di scarsa certezza per i Comuni in relazione agli esiti effettivi e ai beneficiari intercettati. Con riferimento all'istituzione del del Reddito di Cittadinanza, la fase di sperimentazione e valutazione degli impatti sul territorio non può ancora dirsi conclusa. Tale situazione comporta la necessità di revisione in itinere del complesso sistema di sostegni economici e contributi attivi nel Comune di Parma. Parallelamente, in relazione ad obiettivi strategici quali il sostegno ai progetti di domiciliarità e di housing sociale, si valuta particolarmente significativo introdurre, in via sperimentale, una nuova tipologia di intervento, il "contributo alla domiciliarità", quale strumento di sostegno economico finalizzato a garantire la continuità dei progetti domiciliari, eventualmente da integrare con le opportunità della rete dei servizi, sulla base del progetto di vita e di cura condiviso tra Assistente Sociale Responsabile del Caso (ASrdc), destinatario, caregiver, rappresentante legale. Il Regolamento in oggetto definisce, quindi, una situazione transitoria e in divenire che potrà essere soggetta a successive modifiche.

Tra i presidi previsti dall'Amministrazione Comunale a difesa e preservazione della domiciliarità si annovera anche il Servizio di Teleassistenza "A CASA MIA", rivolto prevalentemente alle persone anziane, adulte con disabilità o comunque in situazione di fragilità, con lo scopo principale di permettere alle stesse di rimanere al loro domicilio, garantendo, mediante l'uso della tecnologia, il monitoraggio delle situazioni problematiche e la realizzazione di interventi, non solo emergenziali, attivando le reti formali ed informali ed in relazione al tipo di bisogno. A coloro che si trovino in una determinata situazione economica e siano in possesso di predeterminati requisiti, viene riconosciuta l'erogazione di benefici economici sotto forma di Voucher rilasciati dal Comune per l'attivazione del servizio ad un canone agevolato.

Capo I – Principi Generali

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi di assistenza economica a favore delle persone singole e delle famiglie secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità, sussidiarietà, in coerenza con la Costituzione Italiana e con la normativa vigente.

Gli interventi di assistenza economica sostanziano forme di sostegno, attivate nel rispetto della persona umana e della sua dignità, a favore di soggetti che si trovano in situazioni di disagio socio-economico in concomitanza di situazioni di vita caratterizzate da particolari fragilità quali, per esempio, la presenza di gravi malattie, di anzianità, di solitudine, di necessità di tutela per mancanza o inadeguatezza della rete familiare e parentale, di continuità dei progetti domiciliari, di contrasto del rischio di forte marginalizzazione.

Gli interventi economici disciplinati dal Presente Regolamento s'integrano con le misure di contrasto alla povertà introdotte a livello nazionale e regionale, anche aumentando la platea dei beneficiari.

Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 2 – FINALITÀ

Il sistema comunale degli interventi di assistenza economica si affianca al sistema statale del Reddito di Cittadinanza o di altre eventuali misure Nazionali e Regionali di contrasto della povertà. Con gli interventi di assistenza economica si mira a tutelare organicamente e a garantire le persone e le famiglie residenti nel Comune di Parma che vengano a trovarsi in situazione di bisogno economico in concomitanza con altre gravi situazioni di difficoltà personale e familiare (anziani soli, persone inoccupate o disoccupate, persone con problematiche sanitarie ecc.) o a supportare e prevenire situazioni di disagio socioeconomico in fasce di popolazione a rischio. Attraverso **l'intervento economico con progetto sociale individualizzato** si concorre a soddisfare le necessità basilari di vita in tutte le fasi dell'esistenza, con attenzione al contrasto dell'emarginazione sociale e dello stigma. S'intende nel contempo promuovere percorsi e progetti che tendono ad attivare l'autonomia e il benessere nelle persone e a stimolare, il più possibile, le capacità di autodeterminazione e responsabilità presenti nelle persone e nelle famiglie. Il progetto personalizzato può prevedere azioni per promuovere l'attivazione lavorativa (proposta di percorsi formativi, di riqualificazione o di tirocini) e misure di attivazione sociale, impegni relativi alla frequenza scolastica dei figli, impegni di ricerca attiva del lavoro e di accettazione di offerte di lavoro, azioni di prevenzione e cura della salute, accettazione di percorsi di counseling o mediazione, sostegno dei minori, cura del proprio alloggio o impegni di restituzione sociale o di volontariato per produrre processi di "empowerment" e fiducia nella persona stessa, nel suo nucleo familiare e nella comunità, forme di educazione finanziaria che permetta un corretto uso dei beni a favore del benessere di tutto il nucleo familiare.

Per contenere dinamiche di dipendenza assistenziale il principio cardine che deve guidare la costruzione di progetti di assistenza economica è la sottoscrizione di un patto di responsabilità: a fronte di benefici economici o di assegnazione di alloggi sociali va sollecitato l'impegno della persona e/o del nucleo familiare a rispettare quanto concordato con il servizio e/o mettere a disposizione parte del proprio tempo e/o delle proprie competenze e professionalità nello svolgimento di attività di volontariato o di impegno civico che, in nessun modo, possono configurarsi come prestazioni di lavoro. I progetti d'impegno civico e di restituzione sociale aiutano le persone a vivere con maggiore dignità l'assistenza ricevuta e ad affrontare più attivamente quei momenti di crisi che possono essere causa anche di vissuti depressivi e di chiusura in se stessi, che concorrono poi ad aggravare la situazione di difficoltà della persona.

Il contributo alla domiciliarità introdotto dal nuovo Regolamento si identifica come ulteriore strumento di sostegno economico finalizzato a garantire la continuità dei progetti domiciliari, eventualmente da integrare con le opportunità della rete dei servizi, sulla base del progetto di vita e di cura condiviso, prevenendo e differendo nel tempo esiti che possano condurre all'inserimento in strutture dedicate. Il contributo alla domiciliarità ha una duplice finalità: Da una parte si caratterizza come **contributo a sostegno dell'abitare** (rispetto ai costi dell'alloggio e delle utenze) in una logica di "housing first" all'interno di interventi abitativi promossi dall'Amministrazione Comunale come Alloggi con servizi condivisi, Cohousing, Alloggi per l'Autonomia, ERS in deroga, finalizzati alla costruzione di progetti di acquisizione dell'autonomia e con la sottoscrizione di un rigoroso patto progettuale con le persone; Dall'altra parte si caratterizza come **contributo per la quotidianità** per le persone che iniziano a perdere le autonomie e che necessitano di limitati o parziali supporti per continuare a vivere nella propria abitazione, quali ad esempio, la gestione di commissioni, preparazione pasti, pulizie e mantenimento della casa o di tipo assistenziale anche mediante l'individuazione di un'assistente familiare.

Il Settore Sociale si avvarrà, ove possibile, della sinergia d'interventi degli altri soggetti istituzionali o del privato sociale convenzionato, coinvolgendoli nell'informazione delle finalità, dei criteri e delle misure adottate dal presente Regolamento e nella verifica delle modalità messe in atto nonché della congruità con gli obiettivi dell'utilizzo delle risorse comunali eventualmente assegnate.

Art. 3 – DESTINATARI

I destinatari potenziali degli interventi di cui al presente Regolamento sono i residenti regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione del Comune di Parma che, in situazioni di particolare fragilità, si trovino in condizioni di disagio socio-economico e/o che, in eccezionali situazioni di crisi economico-sociale, siano a rischio di coinvolgimento in fenomeni di nuove povertà e di esclusione sociale.

Gli interventi di cui al presente Regolamento, secondo i principi di trasparenza e proporzionalità, sono finalizzati a sostenere le seguenti categorie di soggetti:

- persone in disagio socio-economico per le quali si rendono necessari anche interventi di tutela giuridica, attraverso il ricorso alle figure del tutore, curatore o amministratore di sostegno;
- nuclei familiari in situazione di disagio economico con minori, per il sostegno o integrazione delle funzioni genitoriali;
- persone di età uguale o superiore a 65 anni, privi di una adeguata rete familiare (familiari tenuti agli alimenti ex. art. 433 del C.C.) o con rete familiare in situazione anch'essa di certificata difficoltà economica;
- persone in età adulta in disagio socio-economico, senza riferimenti parentali significativi, prive di capacità lavorativa anche temporanea ai sensi della legislazione vigente, certificata dai servizi competenti, oltre che in situazioni di particolare fragilità valutate dal Servizio Sociale;
- persone adulte con problemi sanitari certificati con necessità socio-assistenziali, persone anziane a rischio di non autosufficienza e persone con disabilità certificata che necessitano di un sostegno economico per attuare o per dare continuità a progetti di vita presso il proprio domicilio;
- persone in condizioni di fragilità (sopra descritte) per cui si ritiene appropriato l'inserimento in un progetto Housing protetto con servizi condivisi, o Cohousing, o progetti di reinserimento sociale, o in alloggi per l'autonomia o ERS in deroga.
- nuclei anche unipersonali ai quali è precluso l'accesso a misure di sostegno economico di emanazione statale o regionale, in concomitanza di circostanze eccezionali.

I potenziali beneficiari che posseggono i requisiti prescritti devono in via prioritaria attivarsi per il conseguimento delle misure previste dalla vigente normativa nazionale di contrasto alla povertà: l'accesso al sistema comunale degli interventi di assistenza economica avviene in via sussidiaria, anche, eventualmente, ad integrazione delle suddette misure. In particolare tale integrazione può prevedersi qualora essa si renda necessaria in base alla valutazione del bisogno e nel quadro di un progetto sociale complessivo che consideri in modo integrato i diversi interventi, sia compatibile con la misura nazionale sulla base della normativa vigente e non determini effetti negativi sul mantenimento della stessa.

Tutti gli interventi economici di cui al presente Regolamento vengono sospesi a seguito di procedimento di cancellazione anagrafica in atto e fino alla definizione della stessa, fatti salvi quelli di cui al comma successivo.

Possono essere erogati, in via eccezionale, interventi di emergenza a favore di persone non residenti ma temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili per legge. Tali interventi rivestono comunque carattere temporaneo, straordinario, di emergenza e devono essere preventivamente autorizzati dal Dirigente competente in materia e con eventuale riserva di rivalsa nei confronti del Comune o Stato Estero tenuto a intervenire.

Art. 4 – REQUISITI PER L'ACCESSO

Hanno accesso agli interventi economici di cui alle Sezione I e Sezione II del Capo II del presente Regolamento, , secondo le modalità descritte in seguito per le diverse tipologie di contributo, i cittadini che si trovino in una condizione di disagio socio-economico valutato attraverso il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) di cui al D.P.C.M. n. 159/13, e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), in possesso di norma dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune di Parma;
- b) per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
- c) ISEE del nucleo familiare:
 - non superiore a € 7.500,00** per la generalità delle prestazioni sociali (contributi economici finalizzati per il sostegno al reddito, pronto cassa, esenzione ticket);
 - non superiore a € 25.000,00** per il contributo finalizzato al sostegno alla domiciliarità e per i Voucher per il Servizio di Teleassistenza;
- d) patrimonio mobiliare del nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, al netto della franchigia prevista, non superiore a **€ 10.000,00**, ridotto a **€ 8.000,00** per due persone e a **€ 6.000,00** per persona sola per la generalità delle prestazioni sociali agevolate e Patrimonio mobiliare del nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, al netto della franchigia prevista, non superiore a **€ 20.000,00**, ridotto a **€ 10.000,00** per due persone e a **€ 8.000,00** per persona sola per i contributi a sostegno della domiciliarità e per i Voucher per il Servizio di Teleassistenza;
- e) patrimonio immobiliare, calcolato ai sensi del DPCM n.159/13 e s.m.i., di valore inferiore o uguale a **€ 20.000,00**, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, (compresa di una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente e ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.
- f) non possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (con esclusione degli autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità).

Art. 5 – MOTIVI DI ESCLUSIONE, SOSPENSIONE O REVOCA

Costituiscono motivi di esclusione per l'accesso ai contributi di cui alle Sezioni I e II del Capo II e riguardano tutti i componenti il nucleo familiare, soggetti componenti la famiglia anagrafica (art. 3 DPCM 159/2013 e s.m.i.) e soggetti tenuti agli alimenti (art 433 del C.C.):

- A.** superamento dei limiti di ISEE, patrimonio mobiliare e immobiliare definiti all'art. 4;
- B.** possesso di uno dei seguenti beni mobili registrati:
 - 1. autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (con esclusione degli autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
 - 2. camper e unità mobili, ad eccezione di quelli adibiti a uso abitativo;
 - 3. uno o più natanti o barche da diporto;
- C.** manifesta incongruenza fra quanto dichiarato e il tenore di vita mantenuto dal richiedente;
- D.** mancata presentazione (non motivata) agli incontri di verifica periodica nel caso di progetto personalizzato;
- E.** inosservanza degli impegni presi nell'ambito del progetto personalizzato;
- F.** mancata collaborazione nella ricostruzione delle capacità economiche da parte dei familiari tenuti agli alimenti (art. 433 del C.C.);
- G.** ogni caso di palese inattendibilità della situazione ISEE presentata, verificata da parte del Servizio competente;

- H. casi descritti all'art 12 comma 1 (cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nel Comune di Parma, che non abbiano già diritto all'esenzione per altre motivazioni: età, invalidità, patologia, disoccupazione).

Art. 6 – SOGLIA DI ACCESSO.

La soglia di accesso indica la soglia di natura economica al di sotto della quale il nucleo familiare viene valutato in stato di bisogno, cioè quando non dispone delle risorse finanziarie sufficienti a far fronte ai bisogni primari della vita quotidiana (nutrizione, vestiario, abitazione). Per nucleo familiare deve intendersi di norma quello definito dall'art. 3 del DPCM 159 del 05/12/2013 e s.m.i.. Rispetto a tale composizione possono essere riconosciute deroghe in casi particolari (ad esempio quando si accerti l'allontanamento di un componente che non abbia provveduto alla prescritta variazione anagrafica).

Tale operazione è realizzata sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo il DPCM n. 159/2013 e s.m.i..

La soglia di accesso è stabilita in ISEE non superiore a:

- **€ 7.500,00** per la generalità delle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Parma (contributi economici finalizzati, pronto cassa);
- **€ 25.000,00** per il contributo finalizzato al sostegno alla domiciliarità e per i Voucher per il Servizio di Teleassistenza.

Nelle ipotesi di cui all'art. 7, punto 3 e Sezione III-Capo II del presente Regolamento, la soglia Isee è rimessa alla definizione della Giunta Comunale la quale si atterrà a valori ISEE già non ricompresi in analoghe misure di carattere statale/regionale emanate per fronteggiare esigenze contingenti, emergenziali ed eccezionali.

Casi particolari:

- A. ISEE pari a zero:** si procede ugualmente alla valutazione del bisogno, dopo aver richiesto la dichiarazione sostitutiva relativa agli importi percepiti a qualsiasi titolo.
- B. Situazione economica modificata rispetto all'ISEE in corso di validità:** se la situazione economica del richiedente, alla data della manifestazione del bisogno o richiesta di contributo, è significativamente mutata, deve essere richiesto dal cittadino l'ISEE corrente, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- una variazione della situazione lavorativa di cui al comma 1 dell'articolo 9 del D.P.C.M. 159/2013, per almeno un componente del nucleo;
 - una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

Si procede quindi al calcolo per la determinazione del contributo con le modalità descritte nel presente articolo, prendendo come riferimento tutte le entrate del nucleo dell'anno in corso, comprese quelle relative agli ammortizzatori sociali, se presenti, con riferimento temporale alla data di richiesta.

Il Dirigente del Settore competente, in situazioni che presentino caratteristiche di urgenza ed eccezionalità, al fine di prevenire esiti negativi per la situazione della persona e/o del nucleo familiare tali da poter determinare successivi e maggiori oneri per l'Ente in relazione agli obblighi di assistenza, può stabilire interventi economici in deroga ai criteri previsti dal presente Regolamento. Annualmente il Dirigente trasmette al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza un report degli interventi economici approvati in deroga ai criteri del presente Regolamento.

Il cittadino ammesso alla prestazione in via continuativa, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, è tenuto a dare comunicazione al Comune entro un mese dal fatto modificativo.

Capo II – Prestazioni

Art. 7 – INTERVENTI ECONOMICI

Gli interventi economici erogati dal Comune di Parma, secondo le finalità di cui all'art. 2 si articolano in:

1. Interventi su progetto sociale:

finalizzati a consentire il superamento di una situazione di emergenza di particolare gravità, alla prevenzione di uno stato di fragilità socio-economica o a soddisfare un momentaneo bisogno di sussistenza a cui il cittadino non è in grado di far fronte autonomamente né con l'aiuto dei propri familiari:

- Contributi economici finalizzati al sostegno al reddito
- Contributo tramite pronto cassa finalizzati a sostenere piccole spese urgenti
- Contributi economici a sostegno della domiciliarità.

2. Interventi su domanda diretta del cittadino:

finalizzati a prevenire e supportare situazioni di disagio socio-economico in fasce di popolazione a rischio specialmente in periodi di crisi:

- Esenzione ticket.
- Voucher per il Servizio di Teleassistenza.

3. Interventi di natura eccezionale

finalizzati a prevenire e contenere gli effetti socio-economici di situazioni eccezionali, emergenziali e straordinarie per fasce di cittadini esclusi da misure di sostegno statali/regionali in concomitanza di eventi eccezionali e in possesso di requisiti individuati con apposito provvedimento a competenza della Giunta Comunale.

Sezione I – Interventi su progetto sociale

Tutti gli interventi su progetto sociale sono erogati a seguito dell'istruttoria e delle valutazioni professionali di competenza dell'Assistente Sociale, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

L'Assistente Sociale che definisce l'istruttoria considera anche la situazione globale del nucleo familiare del richiedente/destinatario e del caregiver anche se non convivente, sotto il profilo dei redditi e degli eventuali interventi economici e prestazioni in essere che concorrono a quantificare le entrate complessive del nucleo stesso, secondo la normativa vigente.

Art. 8 - CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AL SOSTEGNO AL REDDITO

Per intervento economico finalizzato al sostegno al reddito, si intende l'erogazione di somme a favore di cittadini residenti, in possesso dei requisiti previsti all'art 4 del presente Regolamento che devono affrontare spese di carattere straordinario oppure essenziali per il mantenimento di condizioni di vita dignitose e in mancanza di risorse economiche sufficienti, a integrazione anche parziale del reddito familiare quando le misure nazionali presenti non intercettino tutti i potenziali beneficiari. I motivi principali di finalizzazione di contributi con progetto sociale possono di norma riassumersi in:

- 1) ingresso nuovo alloggio, sanatorie affitti, trasloco, sanatorie utenze o riallacci, ecc...
- 2) integrazione al reddito per situazioni poco conosciute in attesa del perfezionamento di un progetto sociale più compiuto e articolato o per quelle situazioni escluse dalle misure Nazionali.

L'intervento economico finalizzato si legittima in presenza di condizioni di urgenza, di indifferibilità e di essenzialità rispetto alle condizioni di vita, requisiti da esplicitare e documentare espressamente nella relazione dell'Assistente Sociale del Servizio competente per territorio, che per l'istruttoria si avvale di tutta la documentazione utile, anche con riferimento ad eventuali coobbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

L'intervento economico finalizzato è orientato al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la difficoltà economica, evitando la cronicizzazione assistenziale.

Il contributo è erogato in una o più soluzioni tenendo conto delle risorse disponibili.

Per ogni erogazione il servizio sociale verifica la compatibilità tra l'entità dell'intervento economico finalizzato e gli altri interventi economici o agevolazioni per l'accesso a servizi e prestazioni erogate dal Comune o con le altre misure introdotte a livello nazionale o regionale (es. reddito di cittadinanza).

Art. 9 - CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ

Il contributo alla domiciliarità è uno strumento di sostegno economico finalizzato a garantire la continuità dei progetti domiciliari, eventualmente da integrare con le opportunità della rete dei servizi, sulla base del progetto di vita e di cura condiviso tra Assistente Sociale Responsabile del Caso (ASrdc), destinatario, caregiver, rappresentante legale.

Tale contributo ha una duplice finalità: da una parte si caratterizza come **contributo a sostegno dell'abitare** o housing protetto (costo alloggio e utenze) in una logica di "housing first" all'interno di progettualità governate dall'Amministrazione comunale come Alloggi con Servizi Condivisi, Cohousing, alloggi per l'autonomia, ERS in deroga, finalizzati alla costruzione di progetti di autonomizzazione e con rigoroso patto progettuale con le persone; dall'altra parte si caratterizza come **contributo per la quotidianità**, sia per le persone che iniziano a perdere le autonomie e che necessitano di piccoli supporti per continuare a vivere nella propria abitazione, quali ad esempio, la gestione di commissioni, preparazione pasti, pulizie e cura della casa e mantenimento delle relazioni, sia per persone con bisogni assistenziali più rilevanti mediante l'individuazione di un'assistente familiare, a sostegno dell'attività svolta dal caregiver o comunque per garantire alla persona il diritto alla autodeterminazione e alla personalizzazione dei sostegni alla vita quotidiana. Per le persone con disabilità potranno anche essere implementati interventi socio-educativi-assistenziali.

Entrambe le tipologie di contributo prevedono la co-progettazione con la persona, il caregiver, i rappresentanti legali, la rete familiare, amicale e sociale, la comunità, i riferimenti Sanitari, in una logica di progetto di vita e di cura e di budget di progetto.

Al fine di contenere la logica assistenziale e promuovere la co-costruzione del progetto, attraverso il protagonismo attivo delle persone beneficiarie del contributo, è prevista la sottoscrizione di un

“PATTO DI RESPONSABILITÀ”, come impegno a rispettare quanto concordato con il Servizio Sociale.

Per quanto riguarda i destinatari dei contributi alla domiciliarità, gli interventi sono finalizzati a sostenere, in particolare, le seguenti tipologie di soggetti:

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’ABITARE - HOUSING PROTETTO:

- cittadini in condizioni di fragilità e ridotta autonomia per cui si ritiene appropriato l’inserimento in un progetto di Housing protetto con servizi condivisi, Cohousing, progetti di reinserimento sociale, Alloggi per l’Autonomia, ERS in deroga;

CONTRIBUTO ALLA QUOTIDIANITÀ:

- cittadini over 65 a rischio di non autosufficienza e/o fragili, con bisogni socio-assistenziali (che necessitano di sostegno per le attività di vita quotidiana);
- adulti fragili con invalidità superiore al 75%, con bisogni socio-assistenziali (che necessitano di sostegno per le attività di vita quotidiana);
- persone con problemi sanitari gravi e/o con patologie degenerative certificate con necessità socio-assistenziali;
- persone con disabilità certificata (L.104/1992 e s.m.i.).

Nello specifico i destinatari ultimi del contributo alla quotidianità sono:

1. le famiglie, i caregiver, l'amministratore di sostegno, il curatore, il tutore che mantengono la persona con problemi sanitari gravi o con disabilità o non autosufficienza o a rischio di non autosufficienza, nel proprio contesto di vita e/o che le garantiscono un adeguato progetto di sostegno alla domiciliarità, avvalendosi anche per alcune attività, di assistenti familiari o di prestazioni socio-assistenziali educative;
2. i beneficiari stessi quando sono in grado di autodeterminarsi e gestire la propria assistenza e la propria vita, avvalendosi di un’assistente familiare regolarmente assunta, anche inseriti in contesti abitativi dove è possibile attivare servizi condivisi.

Per quanto riguarda l’entità, il contributo alla domiciliarità si concretizza in una misura di sostegno economico, il cui importo viene definito in una logica di budget di progetto. A seconda del progetto il contributo può essere erogato per 6 o 12 mesi ed essere rinnovabile.

CONTRIBUTO ALL’ABITARE: l’entità del contributo può essere di norma modulato tra un minimo di Euro 50,00 mensili ad un max di Euro 300,00 mensili.

CONTRIBUTO ALLA QUOTIDIANITÀ: l’entità del contributo può essere modulato di norma da un minimo di Euro 50,00 mensili ad un max di Euro 600,00 mensili.

Art. 10 – CONTRIBUTI TRAMITE PRONTO CASSA

Per “Contributi tramite pronto cassa economale” si intende l’erogazione di piccole somme di denaro o di voucher sociali (di norma non superiori ad Euro 300,00) ai cittadini residenti nel Comune di Parma, aventi i requisiti previsti dal presente Regolamento, per fare fronte a bisogni indifferibili della persona riferiti a situazioni di particolare urgenza o per anticipare e prevenire situazioni di presa in carico.

Sezione II –Interventi su domanda diretta del cittadino

Art. 11 – ESENZIONE TICKET

L'esenzione ticket per indigenza consente l'accesso agevolato alle Prestazioni sanitarie (visite specialistiche, esami di laboratorio) usufruite presso le strutture delle Aziende sanitarie pubbliche o private accreditate di Parma.

Agli aventi diritto è rilasciata un'esenzione nominativa che attesta l'assunzione del ticket a carico del Comune di Parma.

In caso di esclusione non potrà essere ripresentata la domanda nel corso dell'anno di erogazione della misura.

Art. 12 - DESTINATARI DEL CONTRIBUTO PER “ESENZIONE TICKET”

L'esenzione ticket è concessa annualmente, sulla base delle disponibilità finanziarie, **ai cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale** residenti nel Comune di Parma, che non abbiano già diritto ad esenzione per altre motivazioni (età, invalidità, patologia, disoccupazione) e che abbiano un ISEE calcolata ai sensi del DPCM 159/2013 uguale o inferiore a € 7.500,00.

L'esenzione ticket concessa dal Comune **non copre** le spese per gli accessi al Pronto Soccorso.

In deroga ai requisiti e ai criteri sopra esposti, possono essere ammessi a fruire dell'esenzione quei cittadini in stato di particolare ed eccezionale situazione socio-economica, il cui reddito non sia comunque idoneo a garantire il mantenimento del benessere psico-fisico, segnalati da apposita relazione dell'Assistente Sociale.

E' ammesso inoltre al beneficio il personale religioso che, in base alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico, sia membro di istituti di vita consacrata (canone 573 comma 2), che osservi il consiglio evangelico di povertà (canone 600), secondo le costituzioni proprie dell'istituto (Canone 598 comma 1). La Cancelleria vescovile trasmette l'elenco di tali persone al Comune di Parma, al fine del rilascio dell'esenzione:

Art. 13 - VOUCHER PER IL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA

Il Servizio di Teleassistenza è un servizio attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, rivolto prevalentemente alle persone anziane, adulte con disabilità o comunque in situazione di fragilità, con lo scopo di permettere a queste persone di rimanere al loro domicilio, offrendo la garanzia di un pronto intervento mediante l'invio, da parte di coloro che si trovano in stato di emergenza sanitaria, di un messaggio in codice ad un centro di ascolto specializzato, in grado di identificare immediatamente l'utente.

Il Servizio può essere attivato in un'abitazione ad uso privato presente sul territorio del Comune di Parma.

Esso si rivolge prevalentemente alle persone anziane, adulte con disabilità o comunque in situazione di fragilità, nonché a tutti i cittadini residenti nel Comune di Parma.

È prevista l'erogazione di benefici economici sotto forma di Voucher rilasciati dal Comune ai cittadini in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il Voucher è nominativo, non è cedibile a terzi e deve essere utilizzato entro i 30 giorni successivi all'assegnazione, pena la decadenza.

Come precisato all'art. 1 gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili: in caso di formazione di lista d'attesa la predisposizione di una graduatoria avverrà secondo i seguenti criteri di priorità:

- beneficiari che vivono soli nella propria abitazione
- beneficiari con invalidità al 100%
- età del beneficiario
- ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 14- DESTINATARI DEI VOUCHER PER IL TELEASSISTENZA

Destinatari dei Voucher per il Servizio di Teleassistenza sono i cittadini in possesso dei requisiti di cui al precedente art.4.

L'entità del beneficio economico è definita con riferimento all'ISEE del nucleo familiare:

- a) ISEE da € 0,00 a € 7.500,00: Voucher pari all'80% del canone previsto
- b) ISEE da € 7.500,01 a € 25.000,00: Voucher pari al 50% del canone previsto

Il Voucher è determinato con riferimento al solo Pacchetto BASE (composto da una dotazione di base che comprende il Servizio di Teleassistenza con basetta e n. 1 telefonata di controllo a settimana salvo diversa necessità).

Il costo di eventuali ulteriori servizi/prestazioni fornite dal Gestore accreditato per l'erogazione del servizio è totalmente a carico del cittadino.

Nel caso di persone in condizioni socio-economiche particolarmente meritevoli di tutela può essere riconosciuto un Voucher pari al 100% con apposito provvedimento dirigenziale su valutazione e proposta dell'Assistente Sociale, all'interno di un progetto individualizzato.

Sezione III – Interventi di natura eccezionale

In concomitanza di decreti che dichiarino lo stato di emergenza o di particolari eventi nazionali e sovranazionali a forte impatto sulla condizione socio-economica dei cittadini, è demandata alla Giunta Comunale la facoltà, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di approvare con apposito provvedimento l'erogazione di contributi di natura eccezionale, individuando indirizzi e criteri per la loro assegnazione con il fine di contenere fenomeni di nuove povertà e rischi di esclusione sociale derivanti da crisi economico- sociali per fasce di popolazione che non hanno accesso ai benefici previsti alle Sezioni I e II, Capo II o da altre misure statali o regionali.

Con il medesimo provvedimento sono disposti i requisiti e le modalità per l'assegnazione dei contributi, l'entità dei medesimi, i motivi di esclusione, sospensione o revoca.

Nella definizione dei requisiti e delle modalità di assegnazione, la Giunta Comunale adotterà in via generale criteri che tengano conto del valore ISEE, del numero di componenti il nucleo familiare, con particolare attenzione alle famiglie numerose, della possibilità eventuale di accesso ad ulteriori forme di agevolazione economica.

Capo III – Disposizioni finali

Art. 15 – VIGILANZA E CONTROLLI

Per tutta la durata dell'erogazione dei benefici economici previsti nel presente Regolamento, il Dirigente competente disporrà, anche con la collaborazione dei Responsabili delle S.O. competenti, la vigilanza e la verifica sulla regolare erogazione dei benefici e in particolare sulla persistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni che hanno legittimato l'adozione del progetto assistenziale, con l'obbligo di assumere eventuali atti di revoca o di modifica dei benefici a causa del mutare delle condizioni o dei presupposti medesimi.

L'attività di controllo è finalizzata prioritariamente alla rilevazione di eventuali errori sanabili con richiesta di rettifica o di integrazione dei dati da parte del cittadino dichiarante ogni volta che sia evidente la buona fede del dichiarante stesso.

Le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (con particolare riferimento alla Dichiarazione Sostitutiva Unica sottoscritta ai fini del calcolo del valore I.S.E.E. del nucleo familiare) su cui si basa l'assistenza economica, sono soggette a controllo, ai sensi degli art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, a campione nella percentuale minima del 20% secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

Saranno prioritariamente controllate le autodichiarazioni che presentano:

- ISEE pari a 0, nel qual caso il dichiarante dovrà precisare le modalità di sussistenza del nucleo familiare (es buste paga recenti, dichiarazione dei redditi, estratti conto bancari, ecc.);
- Reddito complessivo inferiore al minimo pensionistico INPS riferito all'anno di competenza dei redditi dichiarati;
- Canone affitto superiore al reddito annuo dichiarato dal nucleo;
- Movimentazioni bancarie/postali in corso d'anno non compatibili con il reddito dichiarato o quando risultino movimenti in titoli o altre uscite non giustificabili a fronte delle disponibilità economiche dichiarate.

Saranno inoltre attivati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con particolare riguardo alle situazioni in cui:

- Il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati in altra istanza presentata al Comune;
- Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche ISEE risultano contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità dichiarati dal richiedente nell'istanza oppure incongrue rispetto al tenore di vita del nucleo familiare del richiedente.

Il controllo formale sulle dichiarazioni sarà attivato con le informazioni contenute nelle banche dati cui il Comune ha accesso (anagrafe, tributi, polizia municipale, catasto, Enti erogatori prestazioni pensionistiche, Agenzia delle Entrate ecc.).

I controlli sostanziali, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere effettuati:

- mediante ulteriori richieste di atti o documenti utili intestati ai componenti il nucleo familiare ai fini ISEE e ai familiari tenuti agli alimenti secondo l'art. 433 del C.C.), quali ad esempio: copia di estratti conto bancari e/o postali, copia di atti di compravendita immobiliare, copia di contratti di affitto, compravendita di quote societarie, assicurazioni RC auto pagate nel corso dell'anno precedente relative a veicoli, moto e motocicli;
- mediante colloquio con il dichiarante: il colloquio è richiesto per giustificare incongruenze fra quanto dichiarato e quanto rilevato nei riscontri nonché la contraddittorietà fra quanto dichiarato e il tenore di vita del nucleo familiare desunto sia dagli atti e documentazione richiesta sia dallo stile di vita adottata dai componenti il nucleo familiare.

Non saranno considerati utili ai fini dell'accoglimento delle domande eventuali dichiarazioni generiche attestanti il mantenimento da parte di terzi non comprovate da documentazione utile (esempio: mantenimento da parte del coniuge o ex. coniuge o genitori non residenti all'interno del nucleo richiedente la prestazione o terzi estranei al nucleo).

Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare se nel quinquennio precedente si sono verificate donazioni di beni mobiliari o immobiliari a qualsiasi titolo. In tal caso i beneficiari della donazione devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 437 e 438 del codice civile. Il Comune si riserva di rivalersi nei confronti dei percettori del beneficio sino a concorrenza del valore della donazione.

Il Comune si riserva inoltre di effettuare:

- segnalazioni alla Guardia di Finanza - al fine di ulteriori accertamenti - delle posizioni ritenute inattendibili;
- segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.

Art. 16 – AZIONI DI RIVALSA E SANZIONI PER CONTRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI

In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante decade dai benefici acquisiti, con effetti a decorrere dalla sua attribuzione, e incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000.

Nel caso di cittadini che hanno riscosso contributi sulla base di dichiarazioni non veritiere trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 75 del Dpr 445/2000 e s.m.i.

Per l'eventuale riscossione coatta, l'Amministrazione applica la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, anche avvalendosi di soggetti incaricati.

Art. 17 - DISPOSIZIONI PER PERSONE ACCOLTE IN CONVIVENZA ANAGRAFICA

Tutti i soggetti che godono dei benefici economici, dal momento in cui sono accolti in convivenza anagrafica (inserimenti a tempo prolungato in strutture protette o comunque in istituzioni residenziali a carattere socio-sanitario, o educativo per minori, accoglienza in strutture rientranti nei progetti di integrazione sociale, strutture di detenzione, ecc.), perdono il diritto all'erogazione degli stessi. Il Dirigente del Settore competente in materia, valutata la particolare situazione complessiva, può disporre motivatamente in modo diverso in casi urgenti ed eccezionali.

Art. 18 - NORME FINALI

I dati forniti sono coperti da segreto d'ufficio e garantiti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Saranno pertanto utilizzati unicamente per la formulazione dell'intervento economico.

Per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente trovano applicazione le norme dettate in materia dal DPCM 159/2013 e del DM 7 novembre 2014 e s.m.i..

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale.